

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD

Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima (GR)

C.F. 92090610533

**0566 903441 – info@atc6grnord.it -
info@pec.atc6grnord.it**



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CINGHIALE IN AREA VOCATA

Art. 1 - Finalità

1. Il presente documento regola la gestione faunistica e venatoria del cinghiale all'interno dell'A.T.C. 6 GR NORD, nel rispetto del Titolo VI – Gestione faunistica venatoria degli ungulati del Regolamento Regionale 36/R - 2022 di attuazione della legge regionale 3/94 e dei Piani faunistici - venatori Regionale e Provinciale, al fine di raggiungere e mantenere una densità agricolo – forestale (D.A.F.) compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e di tutela delle altre specie selvatiche.

Art. 2 - Programmazione faunistica e venatoria del territorio - compiti dell'ATC per la gestione faunistica venatoria del cinghiale

1. La gestione del cinghiale è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette.

2. Nel caso di aree protette o istituti faunistici a cavallo tra due comprensori la gestione avviene di concerto tra i medesimi.

3. L'ATC organizza in modo omogeneo la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unità di gestione.

Art. 3 - Compiti dell'ATC per la gestione faunistica venatoria del cinghiale in area vocata: generalità

1. Per la gestione faunistica venatoria del cinghiale in area vocata il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) raccoglie e organizza le proposte di piano annuale e i dati relativi alle popolazioni di cinghiale presenti nel comprensorio, redige la proposta di piano annuale di gestione del cinghiale per le aree vocate del comprensorio e la invia alla competente struttura della Giunta regionale;
- b) individua i distretti e organizza censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti ai Distretti per la caccia in battuta al cinghiale dell'ATC;
- c) individua un responsabile per ciascun distretto per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;
- d) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia in braccata al cinghiale e ripartisce fra ciascuna unità di gestione posta in area vocata i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo;
- e) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate entro la data di consegna dei registri e dei non iscritti all'ATC;
- f) cura la consegna dei contrassegni inamovibili da porre sui capi abbattuti, l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l'organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre.
- g) fissa, per ogni distretto posto in area vocata, gli eventuali oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;
- h) adempie agli obblighi relativi alla gestione delle carni.

Art. 4 - Compiti dell'ATC per la gestione faunistica venatoria del cinghiale in area vocata: piano annuale di gestione

1. Il piano annuale di gestione del cinghiale del comprensorio è costituito dalle seguenti parti:

- a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio;
- b) ripartizione ed analisi dei danni, suddivisi tra richiesti, periziati e liquidati, del periodo precedente riferiti a ciascuna coltura danneggiata;
- c) quantificazione e ripartizione delle diverse misure di prevenzione poste in essere;
- d) ripartizione complessiva del prelievo effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati;
- e) piano di prelievo, caccia e/o controllo, per ciascuna unità di gestione e sua ripartizione.

2. La proposta di piano del comprensorio è predisposta dall'ATC.

Art. 5 Compiti dell'ATC per la gestione faunistica venatoria del cinghiale in area vocata: modalità, periodi ed orari.

1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.

2. L'ATC può differenziare, in funzione di particolari e motivate esigenze, le 3 giornate di caccia che sono fissate in mercoledì, sabato e domenica.

Art. 6 - Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria del cinghiale in area vocata: squadre ed iscrizione al registro dell'ATC

1. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti all'apposito registro regionale e nei registri dell'ATC. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata, utilizzando il portale RT Caccia.
2. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno 25 iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra può essere iscritta ad un solo ATC. Presso l'ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle squadre esistenti.
3. Tra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno i responsabili delle squadre fanno domanda all'ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il distretto e le aree di battuta nelle quali intendono cacciare per far parte della squadra i cacciatori devono essere in regola con il pagamento dell'ATC entro il 15 di maggio.
4. Per la caccia in battuta l'ATC può attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio fra i cacciatori (Art.11 ter legge regionale 3/94). Per cui due squadre di ATC contigui potranno fare battute congiunte

Art. 7 - Distretti di gestione

1. L' A.T.C. con proprio atto ha provveduto a suddividere il territorio vocato al cinghiale in unità di gestione denominate "Distretti di gestione del cinghiale".
2. L' A.T.C. per ciascun distretto provvede alla stesura di un piano annuale di gestione. Tale piano stabilisce:
 - a) il piano per la prevenzione dei danni alle colture agricole ed alle altre specie selvatiche da attuare nel distretto in collaborazione con i proprietari e/o conduttori dei fondi;
 - b) il piano di prelievo annuale;
 - c) il piano economico di ciascun distretto che determina gli oneri spettanti ai cacciatori iscritti per il risarcimento di danni all'interno del distretto in caso di mancata attuazione del piano di prevenzione .
3. La prevenzione dei danni è attuata mediante la pianificazione e la regolamentazione:
 - a- degli strumenti di prevenzione che si intende attivare (recinzioni elettriche o fisse, dissuasori acustici, ecc.) e delle persone responsabili del loro impiego;
 - b- di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni, compresi i miglioramenti ambientali nonché eventuali operazioni di contenimento.

Art. 8 - Compiti dei responsabili di distretto

1. L'A.T.C., su proposta dei responsabili delle squadre assegnate al Distretto, provvede a nominare per ciascun distretto un responsabile e 1 vice-responsabile.
2. Il responsabile o un sostituto da lui delegato può assistere alla stima dei danni alle colture durante i sopralluoghi effettuati dal tecnico incaricato dall'ATC.
3. L'A.T.C. può procedere in ogni momento alla sostituzione del responsabile di distretto.
4. La gestione del Distretto è effettuata in concorso dai responsabili delle squadre e dal Responsabile del Distretto, che presiede le riunioni. I Responsabili delle squadre potranno essere rappresentati da un altro componente della squadra tramite apposita delega.
5. Il responsabile del distretto in accordo con i responsabili delle squadre provvede alla organizzazione e al coordinamento dell'attività di prevenzione.

Il responsabile del distretto convoca le riunioni delle squadre afferenti al distretto almeno due volte all' anno:

a) - una riunione, il cui verbale deve essere inviato all'A.T.C. entro il **30 marzo di ogni anno**, per formulare osservazioni e proposte ai fini della redazione ed attuazione del Piano annuale di gestione del cinghiale. Il verbale dovrà inoltre contenere, oltre alla conferma del Responsabile di Distretto, anche l'eventuale nominativo di cui al punto 5 del presente articolo.

b) - una riunione, per definire le proposte di assegnazione delle zone di caccia da avanzare all'A.T.C entro il **31 luglio di ogni anno** con apposito verbale.

Art. 9 - Distretti di gestione: zone di gestione

1. L'A.T.C. ripartisce il territorio del distretto in zone di gestione composte da più aree di battuta. Le zone di gestione vengono assegnate alle squadre secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Compiti dei responsabili delle zone di gestione e costituzione delle squadre

1. Ciascuna squadra nomina al proprio interno le seguenti cariche di responsabilità:
 - a. **Responsabile della Squadra:** responsabili per la squadra dei rapporti con l'ATC. Tali cariche dovranno essere ricoperte da iscritti in grado di gestire comunicazioni e operazioni digitali attraverso l'uso di email e accesso internet.
 - b. **Responsabile della battuta** e almeno tre persone che possano sostituirlo in caso di assenza: responsabile delle modalità di conduzione delle battute di caccia.

(Proposta Responsabili della battuta almeno tre: possono firmare il registro di caccia oltre al responsabile della squadra e sono responsabili della modalità di conduzione delle battute di caccia)
2. Ciascun responsabile entro il 30 giugno comunica all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra, nonché le cariche di cui al precedente comma 1.
3. Per poter essere inseriti in una squadra occorre possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente ed essere iscritti all'ATC ed aver provveduto al pagamento della relativa quota di iscrizione.
4. Entro il 30 di giugno, due squadre che desiderano unirsi, dovranno darne comunicazione all'ATC.
5. Qualora visia l'unificazione durante la stagione venatoria, o durante l'iscrizione (prima del 30 giugno), alle squadre verranno mantenute, per l'anno in corso, le battute assegnate nella precedente.
6. Coloro che intendono cambiare squadra (o rinunciare all'iscrizione ad una squadra), anche durante la stagione venatoria, **dovranno darne comunicazione all'ATC** e al responsabile della squadra dove vuole essere iscritto mediante una dichiarazione scritta e firmata, che riporti il numero e la denominazione della squadra dove vogliono essere inseriti, nonché numero e denominazione della squadra dalla quale intendono essere cancellati. Dovranno altresì dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere iscritti ad altra squadra della Regione Toscana. L'inserimento nella nuova squadra sarà possibile a partire dalla stagione venatoria successiva.
7. Il **responsabile per iscrivere la squadra dovrà inserire i dati nell'apposito modello di domanda on line**, compilandolo in ogni sua parte, in cui dovrà dichiarare di assumersi la propria responsabilità circa la veridicità dei dati espressi e di essere in possesso del consenso alla gestione dei dati personali da parte degli iscritti al fine della visione sia della regolarità dell'iscrizione all'ATC che della titolarità dei requisiti necessari all'iscrizione della squadra previsti dalla normativa vigente.
8. Il responsabile è tenuto a comunicare secondo i tempi e modalità stabilite con apposito atto dall'ATC informazioni circa l'attività venatoria durante il periodo di caccia (numero capi abbattuti, numero capi avvistati e non abbattuti, fascette utilizzate, giornate di caccia effettuate ecc.) attraverso l'utilizzo del portale dell'ATC.
9. Il responsabile è tenuto a consegnare all'A.T.C. entro 15 giorni dal termine della stagione venatoria i registri di caccia debitamente compilati

Art. 11 - Assegnazione delle squadre ai distretti

1. L'A.T.C. provvede, ad assegnare ai distretti i cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale, garantendo a ciascuna squadra una porzione minima di area vocata pari alla superficie minima di ha 11/iscritto.
2. *Le squadre che hanno assegnati più di 15 ha/cacciatore iscritto non hanno diritto ad effettuare richieste di nuova assegnazione di territorio, salvo nei casi straordinari (Incendi, riduzioni di territorio per creazione istituti, cessazione di squadre ecc.) che verranno valutate di volta in volta dal Comitato dell'ATC a seguito di valutazione tecnica da parte del professionista incaricato della gestione del cinghiale.*

Art. 12 - Assegnazione delle zone di gestione alle squadre

1. L'A.T.C. provvede ad effettuare, con la collaborazione dei Responsabili delle squadre, la definizione delle aree di battuta (cacciate) di ogni Distretto e ne predispone la cartografia. Dette aree, raggruppate dall'ATC in zone di caccia, verranno assegnate in fase di riunione del distretto. Solo in caso di accordo unanime le zone potranno essere modificate.
2. L'A.T.C. provvede ad assegnare a ciascuna squadra una zona di gestione con l'accordo della maggioranza delle squadre del distretto rappresentate dai responsabili. In caso di parità, vale la presenza media dei cacciatori riferita alle ultime tre stagioni venatorie per ogni squadra
3. Qualora non sussista l'accordo di cui al comma precedente all'assegnazione delle aree di battuta (cacciate), la maggioranza dei responsabili potrà decidere se effettuare l'esercizio venatorio mediante rotazione programmata, o sorteggio effettuato ogni giornata di caccia alla presenza dei Responsabili delle battute. Qualora il consiglio del distretto non raggiunga un accordo sulla individuazione ed assegnazione delle aree di battuta, e lo sancisca mediante apposito verbale, il Comitato di gestione dell'ATC, prende i provvedimenti utili indispensabili alla gestione faunistico-venatoria del distretto. L'eventuale sorteggio dovrà avvenire entro le ore 8 di ogni giornata di caccia, sarà cura dell'ATC la suddivisione delle zone e l'organizzazione del sorteggio che avverrà mediante utilizzo dell'apposita APP.

Art. 13 - Tempi di caccia e segnalazione delle battute

1. L'A.T.C. stabilisce il periodo, le giornate, gli orari e le modalità di comunicazione delle presenze alle battute, nonché le norme di sicurezza per l'esercizio della caccia in battuta al cinghiale anche in modo diversificato per ciascun distretto, tenuto conto di quanto disposto dal calendario venatorio regionale;
2. E' previsto l'utilizzo del registro elettronico per la registrazione delle presenze alle battute;
3. Le battute devono essere segnalate, lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia, almeno 1 ora prima dell'inizio della battuta tramite esposizione di cartelli visibili a distanza che riporti il nominativo della squadra e la dizione "BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO SQUADRA N°....";
4. I cartelli di cui al punto 2 devono essere rimossi alla fine della battuta.

Art. 14 - Modalità di caccia in braccata

1. La caccia in battuta al cinghiale deve essere svolta nell'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento..
2. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di 15 cacciatori, di cui almeno 10 iscritti alla squadra. Gli altri partecipanti alla braccata non iscritti alla squadra ospitante sono annotati come ospiti nel registro delle presenze giornaliera.
3. Qualora vi sia l'unificazione di più squadre entro il 30 di giugno (data di iscrizione al registro di cui all'art. 74 comma 7 del Regolamento approvato con DPGR 36/R/2022), alle stesse verranno mantenute le battute assegnate nella precedente stagione venatoria, a condizione che ci sia l'assegnazione diretta delle zone.
4. Mediante accordi di interscambio con ATC confinanti possono essere attuate forme di gestione concordata per cui i cacciatori di due squadre con territorio adiacente potranno essere autorizzati a cacciare come ospiti dell'altra squadra senza l'obbligo di pagamento della quota dell'ATC ospitante.
5. La caccia in battuta al cinghiale all'interno del territorio vocato è effettuata con i cacciatori iscritti al registro provinciale riuniti in squadre.
6. Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzabili le armi previste dalla normativa vigente.
7. Ai partecipanti alla caccia in battuta al cinghiale è vietato portare cartucce a munizione spezzata; ai battitori è consentito portare cartucce caricate a salve.
8. L'uso degli apparecchi radiotrasmettenti è consentito esclusivamente a fini di sicurezza.
9. Ai fini della prevenzione di incidenti i partecipanti alle battute hanno l'obbligo di indossare indumenti con inserti ad alta visibilità.
10. Su ogni capo abbattuto dovrà essere apposto un contrassegno, fornito dall'ATC, all'orecchio del capo al momento dell'abbattimento.

Art. 15 - Controllo numerico delle popolazioni di cinghiale all' interno del territorio vocato

1. Di norma il controllo numerico delle popolazioni di cinghiale all'interno dei distretti di gestione avviene durante il periodo di caccia tramite l'attuazione del piano annuale di prelievo.
2. Nel caso di mancato rispetto del piano assegnato o nel caso in cui un censimento al termine della stagione venatoria evidenzia il permanere di una densità agricola e forestale eccessiva, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, l'A.T.C. può imporre al Distretto di effettuare interventi di abbattimento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti (nel mese di gennaio).
3. Nel caso che gli interventi di cui al comma precedente non raggiungano gli obiettivi prefissati, l'A.T.C. può predisporre un piano di controllo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 per il Distretto da presentare alla Regione Toscana anche nei successivi mesi dell'anno.

Art. 16 - Comportamento dei cacciatori

1. I cacciatori, durante lo svolgimento del prelievo nonché di tutte le attività correlate, sono tenuti ad un comportamento corretto ed etico sia nei confronti dei proprietari e conduttori dei fondi che nei confronti dell'ambiente e della fauna.
2. L'immagine di serietà e correttezza del cacciatore è importante per l'accettazione della caccia a tutti i livelli sociali, pertanto l'ATC ritiene doveroso che, sia nel comportamento che nell'abbigliamento, il cacciatore sia chiamato ad offrire un'immagine sobria ed etica della caccia.
3. Il rispetto dell'ambiente da parte di tutti, ma in particolare dei cacciatori, è condizione indispensabile per il mantenimento degli habitat e degli ecosistemi che permettano anche in futuro di esercitare la caccia. Il cacciatore grazie alla presenza costante sul territorio deve contribuire a far sì che l'ambiente sia rispettato da tutti e deve farsi portavoce e promotore di comportamenti corretti ed ecocompatibili.
4. Il cacciatore, nello svolgere la sua attività venatoria, ha l'obbligo civile di segnalare eventuali rischi/principi di incendio alle autorità competenti (Carabinieri 112, Vigili del Fuoco 115, Sala Operativa Regionale Antincendio Boschivo 800 425 425 ecc..).